

- N. 20 — Ordinanza 4 gennaio 1977 Pag. 129

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Legge 11 agosto 1973, n. 533, nelle disposizioni in cui modifica gli artt. 416, 420, quinto e settimo comma, e 429 del Cod. proc. civile ed altra norma non individuata — Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Accertamento della rilevanza — Difetta in maniera assoluta — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 21 — Ordinanza 4 gennaio 1977 Pag. 133

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Cod. proc. civ., artt. 423, secondo comma, 429, terzo comma, e 431, primo comma (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) — Difetto di motivazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 22 — Ordinanza 4 gennaio 1977 » 137

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Cod. proc. civ., artt. 414, secondo e terzo comma, 418, primo comma, 420, primo e quinto comma, 423, secondo comma, e 431, primo e ultimo comma (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) — Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Omessa valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 23 — Ordinanza 4 gennaio 1977 » 141

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Cod. proc. civ., artt. 416, ultimo comma, e 431 (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533) — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Omessa motivazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 24 — Ordinanza 4 gennaio 1977 » 143

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Cod. proc. civ., artt. 416, secondo e terzo comma, 423, secondo comma, e 429, terzo

Commissario *ad acta* (rilascio di licenza edilizia) per provvedere in sostituzione di amministrazione comunale alla esecuzione del giudicato — Esercizio di un potere proprio e non surrogazione ad organo (regionale) di controllo — Competenza del Consiglio di Stato.

Giustizia amministrativa — Giudizio di ottemperanza — Natura giurisdizionale — Nomina diretta o indiretta di un Commissario *ad acta*

N. 76 — Sentenza 11 maggio 1977 Pag. 495

Successioni — Ordine di successione — Cod. civ., artt. 570 e 586 — Successione dei fratelli e delle sorelle del *de cuius* — Riferimento al solo rapporto di parentela legittima — Non è estesa al fratello naturale — Non sono violati gli artt. 3 e 30 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Famiglia — Famiglia legittima — Costituzione, art. 30 — Interpretazione.

N. 77 — Sentenza 11 maggio 1977 Pag. 501

Processo penale — Competenza del giudice — Cod. proc. pen., art. 43 — Ammette l'eccezione di incompetenza per territorio nel solo giudizio di primo grado — Assunta violazione del principio del giudice naturale — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudice naturale — Cost., art. 25 — Interpretazione.

Processo penale — Presenza di contrapposti interessi processuali — Contemperamento di questi — Giustifica uno spostamento di competenza — Limite della razionalità della norma.

N. 78 — Sentenza 11 maggio 1977 » 507

Misure di sicurezza — Regime della libertà vigilata per i condannati ammessi a liberazione condizionale — Cod. pen., art. 177, ultimo comma — Esclude la revoca della misura prima che sia estinta la pena — Assunta violazione degli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

- N. 79 — Sentenza 11 maggio 1977 Pag. 515

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55 — Difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria — Cessazione dell'applicazione di tutte le norme statali in materia di caccia, ad eccezione di quelle espressamente richiamate dalla stessa legge regionale — Non sono escluse dall'effetto abrogativo le norme statali aventi natura penale — Violazione degli artt. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Regioni — Competenza legislativa — Non comprende il potere di introdurre, rimuovere o variare norme penali nelle materie ad essa riservate — Esclusiva competenza dello Stato.

- N. 80 — Ordinanza 11 maggio 1977 » 523

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55 — Difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria — Sanzioni amministrative per infrazioni penalmente sanzionate nel t.u. sulla caccia — Assunta violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione — *Jus superveniens*: legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 — Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda — Necessità di una nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 81 — Ordinanza 11 maggio 1977 » 527

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55 — Difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria — Sanzioni amministrative per infrazioni penalmente sanzionate nel t.u. sulla caccia — Assunta violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione — *Jus superveniens*: legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 — Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda — Necessità di una nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 82 — Ordinanza 11 maggio 1977 Pag. 531

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55, primo comma — Difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria — Sanzioni amministrative per infrazioni penalmente sanzionate nel t.u. sulla caccia — Assunta violazione degli artt. 3, 5, 25, secondo comma, 117 e 118 della Costituzione — *Jus superveniens*: legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 — Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda — Necessità di una nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 83 — Ordinanza 11 maggio 1977 » 535

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55 — Difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria — Sanzioni amministrative per infrazioni penalmente sanzionate nel t.u. sulla caccia — Assunta violazione degli artt. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione — *Jus superveniens*: legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 — Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda — Necessità di una nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 84 — Ordinanza 11 maggio 1977 » 539

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, art. 55, primo comma — Difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria — Sanzioni amministrative per infrazioni penalmente sanzionate nel t.u. sulla caccia — Assunta violazione degli artt. 3, 5, 25, secondo comma, e 117 della Costituzione — *Jus superveniens*: legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 — Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda — Necessità di una nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 85 — Ordinanza 11 maggio 1977 » 543

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legge della Regione Toscana 4 luglio 1974, n. 35, artt. 19, 21, 23, 38 e 55 — Difesa della fauna e regolamentazione

dell'attività venatoria — Sanzioni amministrative per infrazioni penalmente sanzionate nel t.u. sulla caccia — Assunta violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione — *Jus superveniens*: legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 — Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda — Necessità di una nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 86 — Sentenza 24 maggio 1977 Pag. 547

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Presupposti processuali relativi al giudizio *a quo* (competenza) — Insindacabilità da parte della Corte costituzionale — Ipotesi in cui il giudice di merito abbia negato la propria competenza contestualmente alla proposizione della questione — Non sussiste nella specie, caratterizzata da situazione processuale più complessa: pluralità di ordinanze emesse da giudici diversi, ma relative ad un unico processo — Ammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Valutazione della rilevanza — Evidente applicabilità nel giudizio *a quo* delle norme impugnate — Ammissibilità della questione.

Processo penale — Segreto politico-militare — Potere di decidere definitivamente sulla conferma o meno del segreto — Motivazione necessaria — Cod. proc. pen., artt. 342 e 352 — Conferiscono il potere al Ministro di grazia e giustizia anziché al Presidente del Consiglio dei Ministri — Non prevedono l'obbligo di motivare il provvedimento — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Costituzione — Valori da essa garantiti — Loro concorso — Fondamento in esigenze costituzionalmente protette — Fattispecie — Funzione giurisdizionale e principio di segretezza — Possibile condizionamento della prima a tutela della sicurezza dello Stato — Motivazione del provvedimento — Sindacabilità, oltre che da parte del giudice, soprattutto in sede parlamentare.

Segreto politico-militare — Cod. proc. pen., artt. 342 e 352 — Concetto e fondamento — Finalità — Difesa della patria e sicurezza nazionale — Attinenza agli interessi dello Stato-comunità — Non può essere invocato per impedire l'accertamento di fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Segreto politico-militare — Cod. proc. pen., artt. 342 e 352 — Necessaria definizione legislativa della materia — Rapporto di mezzo al fine — Predeterminazione del rapporto — Possibili eccezioni.

Segreto politico-militare — Cod. proc. pen., artt. 342 e 352 — Competenza a stabilire quando il segreto sia necessario — Natura — Spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri *ex art.* 95 della Costituzione.

N. 87 — Sentenza 24 maggio 1977 Pag. 563

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — Presidente del Consiglio e Autorità giudiziaria — Rifiuto del primo di trasmettere alla seconda, nella loro integralità, documenti ritenuti coperti da segreto politico-militare — Omesso deposito del ricorso presso la Corte nel termine decorrente dall'avvenuta notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri — Inammissibilità del ricorso.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — Procedimento — Fasi — Autonomia — Seconda fase: ha inizio con il deposito presso la Corte del ricorso con la prova delle eseguite notificazioni.

N. 88 — Sentenza 24 maggio 1977 » 569

Processo civile — Comunicazioni e notificazioni — Cod. proc. civ., art. 136 e disp. att., art. 45 (in relazione all'art. 149 dello stesso Codice) — Comunicazione a mezzo posta inviata dal cancelliere — Omissione della indicazione di avviso di ricevimento — Diversità della notificazione a mezzo posta effettuata dall'ufficiale giudiziario (per la quale l'avviso è previsto) — Differenza delle due categorie di atti — Non è violato l'art. 3 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Processo civile — Comunicazioni e notificazioni — Cod. proc. civ., art. 136 e disp. att., art. 45 (in relazione all'art. 149 dello stesso Codice) — Comunicazione a mezzo posta inviata dal cancelliere — Omissione della indicazione di avviso di ricevimento — Decorrenza di termini — Esige la prova del ricevimento — Non è violato il diritto di difesa — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Disposizione impugnata — Interpretazione — Autonomia di giudizio della Corte — Adesione, nella specie, all'interpretazione costante della Corte di cassazione.

N. 89 — Sentenza 24 maggio 1977 Pag. 575

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni — Atto impugnato — Decreto ministeriale non esecutivo, bensì autonomo e di diverso contenuto rispetto ad altro precedente — Ammissibilità del ricorso.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni — Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia — D.M. 26 maggio 1975 — Disciplina dei corsi professionali per il commercio — Attinenza all'istruzione artigiana e professionale — Competenza delle Regioni nella materia — Limite — Fase terminale della valutazione del risultato della frequenza dei corsi stessi — Efficacia dell'abilitazione nell'intero territorio dello Stato — Annullamento parziale dell'atto impugnato.

Regioni — Competenza legislativa — Istruzione artigiana e professionale — Delimitazione della materia.

N. 90 — Sentenza 24 maggio 1977 » 583

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni — Regione Campania — Delibera comunale di nomina del sindaco e della giunta adottata su istanza del prefetto — Annullamento con statuizione del 14 febbraio 1975 della sezione provinciale del Comitato regionale di controllo — Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri — Convocazione in via straordinaria di Consiglio comunale per eleggere sindaco e assessori — Competenza a promuoverla del prefetto.

Enti locali — Controlli — Controllo sostitutivo — Non rientra il potere prefettizio di convocare in via straordinaria il consiglio comunale.

Ordinanze prefettizie — Natura di provvedimenti amministrativi — Loro soggezione ai controlli giurisdizionali esperibili nei confronti di tutti gli atti amministrativi.

Comuni e provincie — R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 20 — Ordinanze prefettizie di carattere contingibile e urgente per motivi di sanità o di sicurezza pubblica — Consentono limitazioni al diritto di sciopero — Non è violato l'art. 40 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Sciopero — Limiti coessenziali — Desumibilità dalla legislazione vigente, se ed in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale.

Salute e incolumità delle persone — Tutela — Costituisce limite al concreto esercizio del diritto di sciopero — Fondamento negli artt. 32 e 2 della Costituzione.

N. 5 — Sentenza 4 gennaio 1977 Pag. 43

Dogana — D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 296 — Applicazione della recidiva agli imputati di contrabbando — Assunta disparità di trattamento rispetto agli imputati di altri reati — Violazione dell'art. 3 della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Dogana — Contrabbando doganale — Peculiarità delle sue caratteristiche collegate con la lesione di primari interessi finanziari dello Stato — Rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione della misura della sanzione penale.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Condizioni personali come fattore di non discriminazione tra i cittadini — Non sono tali quelle che derivano da un'attività criminosa del soggetto.

N. 6 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 49

Processo penale — Istruzione formale — Diritto dei prossimi congiunti (*ex* art. 307, ultimo comma, Cod. pen.) di astenersi dal testimoniare — Cod. proc. pen., art. 350, e Cod. pen., art. 307, ultimo comma — Omessa previsione di chi conviva *more uxorio* con l'imputato o con uno dei coimputati dello stesso reato — Assunta disparità di trattamento — Insussistenza — Diversità di situazioni obiettive — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 7 — Sentenza 4 gennaio 1977 Pag. 59

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Provincia di Bolzano — Credito e risparmio — Denunciata compressione della competenza regionale per mancata emanazione di nuove norme di attuazione — D.P.R. 15 novembre 1952, n. 2592 — Assunto contrasto con le norme del nuovo statuto regionale (legge cost. 10 novembre 1971, n. 1) — Difetto di interesse della provincia — Inammissibilità del ricorso.

Regioni speciali — Norme di attuazione dei loro statuti — Natura e funzione — Efficacia condizionata alla permanenza in vigore delle disposizioni statutarie che esse interpretano e integrano.

N. 8 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 65

Lavoro — Infortuni sul lavoro — D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2 — Mancata attuazione della delega legislativa (legge 19 gennaio 1963, n. 15, art. 31) relativamente agli infortuni *in itinere* — Assunto contrasto con l'art. 76 della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Delegazione legislativa — Omissione del legislatore delegato — Comporta responsabilità politica verso il Parlamento — Non costituisce una violazione di legge costituzionalmente apprezzabile.

Lavoro — Infortuni *in itinere* — D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 2 — Inadeguatezza dell'assistenza ai lavoratori infortunati — Assunto contrasto con l'art. 38 della Costituzione — Mancanza di una disciplina legislativa — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 9 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 71

Ordinamento giudiziario — Responsabilità disciplinare dei magistrati — R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, art. 18 — Pretesa lesione della libertà di manifestazione del pensiero e dell'indipendenza di giudizio del giudice (Cost., artt. 21 e 101) — Estraneità al giudizio *a quo* della norma impugnata — Difetto di rilevanza — Inammissibilità della questione.

N. 10 — Ordinanza 4 gennaio 1977 Pag. 75

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni — Regione Lombardia — Risoluzione ministeriale del 21 settembre 1974 — Guida, interprete e corrieri turistici — Esami di abilitazione e rilascio delle licenze — Spettanza delle relative attribuzioni — Richiesta di documenti alla Regione — Sospensione del giudizio di merito.

N. 11 — Ordinanza 4 gennaio 1977 » 79

Reati e pene — Principio di legalità delle pene — Cod. pen., art. 650 — Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità — Assunta violazione degli artt. 3, 13, 23 e 25, secondo comma, della Costituzione — Questione già decisa — Manifesta infondatezza.

N. 12 — Ordinanza 4 gennaio 1977 » 81

Espropriazione — Espropriazione presso terzi — Crediti impignorabili — Cod. proc. civ., art. 545, quarto comma — Pignorabilità nella misura di un quinto di stipendi e salari dovuti all'esecutato — Non viola gli artt. 3, 31 e 36 della Costituzione — Questione già decisa — Manifesta infondatezza.

N. 13 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 85

Processo civile — Processo del lavoro — Cod. proc. civ., artt. 414 e 416 (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533) — Preclusioni — Assunta disparità di trattamento in giudizio — Insussistenza — Interpretazione correttiva delle disposizioni impugnate — Non sono violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Processo civile — Processo del lavoro — Cod. proc. civ., artt. 418 e 420, commi primo e quinto (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533) — Disciplina della domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore — Assunta non equiparabilità della posizione dell'attore in riconvenzione e di quella del convenuto quanto alle rispettive attività difensive — Insussistenza — Non sono violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 16 — Sentenza 4 gennaio 1977 Pag. 113

Processo civile — Processo del lavoro — Cod. proc. civ., art. 431 (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533) — Disciplina l'esecuzione della sentenza — Difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* — Inammissibilità.

Processo civile — Processo del lavoro — Cod. proc. civ., art. 423 (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533) — Ordinanze di condanna a titolo provvisorio « su istanza del lavoratore » — Interpretazione correttiva della Corte — Applicabilità della disposizione ai superstiti indicati nel primo comma dell'art. 2122 del Codice civile — Non viola l'art. 3 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 17 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 117

Processo civile — Processo del lavoro — Cod. proc. civ., art. 431 (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533) — Attiene alla esecuzione della sentenza o al giudizio di appello — Difetto di rilevanza nel giudizio *a quo* (che è in fase di primo grado) — Inammissibilità.

N. 18 — Ordinanza 4 gennaio 1977 » 121

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Cod. proc. civ., artt. 416, terzo comma, 421, 423, terzo comma, e 429, terzo comma (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) — Omessa motivazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 19 — Ordinanza 4 gennaio 1977 » 125

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Cod. proc. civ., artt. 416, terzo comma, 423, secondo e terzo comma, e 429, terzo comma (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) — Difetto di motivazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

Processo civile — Processo del lavoro — Cod. proc. civ., art. 429, terzo comma (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533) — Obbligo del giudice di determinare, a favore del lavoratore, il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito — Giustificazione e fondamento costituzionale — Non è violato (sotto molteplici profili) il principio di eguaglianza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 14 — Sentenza 4 gennaio 1977 Pag. 101

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Oggetto — Integrazione da parte della Corte della norma indicata nel dispositivo.

Processo civile — Processo del lavoro — Cod. proc. civ., art. 426, in combinato disposto con l'art. 20 della legge 11 agosto 1973, n. 533 — Cause pendenti al momento di entrata in vigore della legge — Fissazione dell'udienza e termine perentorio per l'integrazione degli atti — Non è prevista la comunicazione della relativa ordinanza — Non sono violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa — Costituzione, art. 24 — Interpretazione — Termine per il compimento di atti — Garanzia estesa alla conoscibilità del momento iniziale del termine per la sua piena utilizzazione — Riferimento alla normale diligenza.

Processo civile — Processo del lavoro — Cod. proc. civ., art. 420 (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533) — Interpretazione in conseguenza della dichiarata illegittimità di altra disposizione — Obbligatorietà della comunicazione al contumace dell'ordinanza che fissa i termini per l'integrazione degli atti e l'udienza — Non è violato l'art. 3 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 15 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 107

Processo civile — Processo del lavoro — Cod. proc. civ., art. 435, secondo comma (modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533) — Giudizio di secondo grado — Non dispone che l'avvenuto deposito del decreto di fissazione dell'udienza sia comunicato all'appellante e che da tale comunicazione decorra il termine per la notificazione all'appellato — Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

pericoloso, non cagiona lesioni e chi, nelle stesse condizioni, ne cagioni — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Legge penale — Azioni criminose identiche nel fatto ma determinanti danni di diversa gravità — Differenziazione — Razionalità.

N. 48 — Sentenza 4 gennaio 1977 Pag. 321

Assistenza e previdenza — Pensioni — Dipendenti militari dello Stato — D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 69, primo comma — Militari già aventi diritto alla pensione di riposo ed ai quali sia riconosciuto il diritto al trattamento privilegiato: maggiorazione della pensione se affetti da infermità previste nella tabella A, esclusione dell'indennità *una tantum* se affetti da infermità previste nella tabella B della legge 18 marzo 1968, n. 313 — Disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente omogenee — Irrazionalità — Illegittimità costituzionale limitata all'inciso « purché non gli spetti la pensione normale ».

Assistenza e previdenza — Pensioni — Dipendenti militari dello Stato — D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 69, primo comma — Militari già aventi diritto alla pensione di riposo con una determinata anzianità ed affetti da malattia classificata nella tabella B della legge 18 marzo 1968, n. 313 — Trattamento di quiescenza equiparato a quello dei militari collocati a riposo con eguale anzianità, ma non affetti da alcuna malattia — Irrazionalità — Violazione del principio di eguaglianza — Illegittimità costituzionale limitata all'inciso « purché non gli spetti la pensione normale ».

N. 49 — Ordinanza 25 febbraio 1977 » 329

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — Autorità giudiziaria e Presidenza del Consiglio dei ministri (rifiuto di questa a trasmettere, nella loro integralità, documenti ritenuti coperti da segreto politico-militare) — Limiti dell'accertamento spettante alla Corte — Sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi del conflitto richiesti dall'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — Ammissibilità.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato — Deliberazione della Corte in camera di consiglio ai fini limitati dell'ammissibilità del ricorso — Assenza di contraddittorio — Non è pregiudicato nel corso ulteriore del giudizio.

Efficacia delle dispense ecclesiastiche del matrimonio rato e non consumato — Assunta violazione degli artt. 2, 24 e 102 della Costituzione — Omessa motivazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 3 — Sentenza 4 gennaio 1977 Pag. 23

Elezioni — Comuni — Consiglieri comunali — Amministratori di enti, istituti dipendenti, sovvenzionati o vigilati dal Comune — Posizione di incompatibilità o ineleggibilità — Fattispecie — Legge 2 aprile 1958, n. 332, art. 4 (modificata dalla legge 21 febbraio 1961, n. 95, art. 2) — Deroga in via interpretativa al principio di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15) — Cumulo della posizione di consigliere comunale con quella di amministratore dell'Ente « Leonardo da Vinci » — Assunta violazione del principio di eguaglianza — Pretesa eccezione ad una generale disposizione legislativa e disparità di trattamento di enti dipendenti, sovvenzionati o vigilati dal Comune — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Elezioni — Comuni — Consiglieri comunali — Cause di ineleggibilità — Cumulo della posizione di consigliere comunale con quella di amministratore di ente dipendente, sovvenzionato o vigilato dal Comune — Inconcepibilità sotto il profilo logico e giuridico.

Elezioni — Comuni — Consiglieri comunali — Cause di ineleggibilità — Legge 2 aprile 1958, n. 332, art. 4 (modificata dalla legge 21 febbraio 1961, n. 95, art. 2) — Interpretazione conforme a Costituzione — Non prescrive la presenza di consiglieri comunali in seno al consiglio di amministrazione dell'Ente « Leonardo da Vinci », sibbene di rappresentanti del Comune — Non è stata introdotta una particolare deroga al T.U. n. 370 del 1960 — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 4 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 35

Comuni e provincie — Ordinanze prefettizie di carattere contingibile e urgente per motivi di sanità o di sicurezza pubblica — R.D. 3 marzo 1934, n. 383, art. 20 — Assunta attribuzione di potestà legislativa ad organi diversi dal Parlamento e dal Governo — Insussistenza — Non sono violati gli artt. 70, 76 e 77 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

neutico — Non incide sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione — Assunzione ad oggetto diretto del controllo della stessa legge regionale per trarne conseguenze in ordine alla validità degli atti applicativi — Esclusione.

N. 74 — Sentenza 11 maggio 1977 Pag. 479

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Provincia di Bolzano — Proprietà in zone militarmente importanti — Regime giuridico — Leggi 1° giugno 1931, n. 886; 20 dicembre 1932, n. 1849; 27 gennaio 1941, n. 285 — Assunta menomazione delle competenze attribuite alla Provincia e del principio di tutela delle minoranze tedesca e ladina — Rinuncia della Provincia al ricorso — Accettazione della controparte — Estinzione del giudizio.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Provincia di Bolzano — Legge 3 giugno 1935, n. 1095 — Trasferimento di proprietà immobiliari nelle zone militarmente importanti — Subordinazione ad autorizzazione prefettizia — Ammissibilità del ricorso provinciale in quanto proposto nei confronti di legge anteriore al nuovo Statuto — Sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a seguito delle norme di attuazione contenute nel D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 — Inammissibilità.

N. 75 — Sentenza 11 maggio 1977 » 485

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni — Regione Emilia-Romagna — Decreto prefettizio 23 novembre 1974 — Nomina di un Commissario *ad acta* in esecuzione di decisioni del Consiglio di Stato — Mancata specificazione dell'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza regionale — Inammissibilità del ricorso.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni — Atti idonei a determinarlo — Provvedimento emesso in esecuzione di decisione del giudice amministrativo — Non il primo, ma la seconda può determinare invasione di competenza regionale.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni — Regione Emilia-Romagna — Decisione del Consiglio di Stato 4 dicembre 1974 in sede di giudizio di ottemperanza — Demanda al Ministro (D.M. 24 giugno 1975) la nomina di un

N. 72 — Sentenza 11 maggio 1977 Pag. 465

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legge della Regione Marche 22 febbraio 1973, n. 6, art. 5, ultimo comma — Salvaguardia della flora — Sanzioni amministrative pecuniarie per abbattimento di piante — Disciplina del procedimento di opposizione all'ingiunzione — Rinvio all'art. 9 della legge statale 3 maggio 1967, n. 317 — Viola la riserva della materia processuale alla competenza dello Stato — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Regioni — Competenza legislativa — Materie — Agricoltura e foreste — Tutela della flora — Delimitazione — Costituisce sub-materia se non riguarda la tutela del paesaggio, bensì la protezione del patrimonio naturale — Fattispecie — Regione Marche — Legge regionale 22 febbraio 1973, n. 6 — Divieto di abbattimento di piante — Non viola l'art. 117 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Ecologia — Politica ecologica — Programmazione per l'intero territorio nazionale o per gran parte di esso — Competenza dello Stato — Tutela della parte dell'ambiente più strettamente collegata con gli interessi dell'agricoltura e foreste — E' rilasciata all'autonomia delle Regioni.

Tutela giurisdizionale — Diritti ed interessi legittimi — Disciplina uniforme per l'intero territorio nazionale — Competenza dello Stato, non delle Regioni.

N. 73 — Sentenza 11 maggio 1977 » 473

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni — Regione siciliana — Impiego pubblico — Trattamento economico — Decreti del presidente regionale di annullamento di provvedimenti già adottati di inquadramento di personale della Regione — Provvedimento della Corte dei conti 16 aprile 1975 che conferma il diniego di visto adottato dalla sezione di controllo con deliberazione del 24 settembre 1974, n. 135 — Assunto carattere innovativo e non retroattivo della legge regionale sulla quale gli atti controllati si fondano — Estensione del controllo all'atto normativo — Invasione della competenza regionale — Incompetenza della Corte dei conti.

Corte dei conti — Controllo sugli atti amministrativi regionali — Interpretazione della normativa regionale cui gli atti si conformino o si riportino — Eventuale errore erme-

- N. 67 — Sentenza 13 aprile 1977 Pag. 443

Circolazione stradale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile — Legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 14 — Potere del Ministro di provvedere alla valutazione ed approvazione delle tariffe — Assunta violazione dell'art. 23 della Costituzione per difetto di obiettivi e compiuti criteri di riferimento nella legge — Irrilevanza della questione nel giudizio *a quo* — Inammissibilità.

- N. 68 — Ordinanza 13 aprile 1977 » 449

Processo penale — Sentenza di proscioglimento emessa dal giudice istruttore — Cod. proc. pen., art. 304 *quater* — Non prevede l'obbligo del deposito di motivi d'impugnazione da parte del pubblico ministero né attribuisce all'imputato facoltà di intervento e di difesa innanzi alla sezione istruttoria — Interpretazione alla luce di decisioni della Corte — Manifesta infondatezza.

- N. 69 — Ordinanza 13 aprile 1977 » 453

Ordinamento giudiziario — Processo disciplinare dei magistrati — R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, legge 24 marzo 1958, n. 195, e D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916 — Assunta violazione degli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 107, primo e secondo comma, della Costituzione — Questione già decisa — Manifesta infondatezza.

- N. 70 — Ordinanza 13 aprile 1977 » 457

Locazione — Immobili urbani adibiti ad uso di abitazione — D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 56, e legge 26 novembre 1969, n. 833, art. 1, secondo comma — Esclude dalla proroga legale i contratti stipulati in data successiva al 1° dicembre 1969 — Questione identica ad altra già decisa — Manifesta infondatezza.

- N. 71 — Ordinanza 13 aprile 1977 » 461

Assistenza e previdenza — Pensioni — Cumulo di pensione statale e di pensione INPS — D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 129, secondo e terzo comma — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Questione analoga ad altra già decisa — Manifesta infondatezza.

N. 64 — Sentenza 13 aprile 1977 Pag. 427

Sicurezza pubblica — Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 (modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497) — Consente all'autorità di p.s. di procedere all'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, anche fuori dei casi di flagranza — Non è violato l'art. 13 della Costituzione (sotto il profilo dei requisiti di tassatività, eccezionalità, etc.) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Libertà personale — Circostanze ricorrendo le quali l'arresto è consentito — Requisito della tassatività — Presupposti della necessità e dell'urgenza — Nozione.

Libertà personale — Costituzione, art. 13 — Arresto — Facoltatività per la p.s. — Convalida giudiziaria e controllo dei requisiti della necessità ed urgenza — Ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.

N. 65 — Sentenza 13 aprile 1977 » 433

Impiego pubblico — Personale insegnante non di ruolo — Trattamento economico — D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 18 — Nega al personale di cui all'art. 8, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 9 dello stesso D.L. n. 207 — Natura retributiva e funzione previdenziale dell'indennità — Disparità di trattamento rispetto ad altri dipendenti civili non di ruolo dello Stato — Difetto di razionale giustificazione — Violazione dell'art. 3 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

N. 66 — Sentenza 13 aprile 1977 » 439

Processo civile — Rito del lavoro — Cod. proc. civ., art. 409 (modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533) — Estensione della competenza del pretore anche alle controversie della gente di mare — Questione già decisa — Manifesta infondatezza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Cod. navig., artt. 591 a 598 e 603 — Abrogazione ad opera della legge 11 agosto 1973, n. 533 — Difetto di rilevanza della questione nel giudizio di merito — Inammissibilità.

eccezionali e transitorie — Legittimità — Diversità di modi e di effetti della tutela giurisdizionale — Salvezza, in ogni caso, dell'effettività del diritto.

Contenzioso tributario — Riforma tributaria — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44, primo e terzo comma — Nuove commissioni tributarie — Istanza di fissazione di udienza per la trattazione dei ricorsi e delle impugnazioni pendenti — Onere di impulso processuale che non lede il diritto di difesa, né la condizione dei cittadini meno abbienti — Termine — Congruità — Non sono violati gli artt. 3 e 24 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Contenzioso tributario — Riforma tributaria — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44, terzo comma — Ordinanza presidenziale di estinzione del processo per mancanza di impulso processuale della parte — Facoltà di reclamo — Sussistenza — Non è violato l'art. 24 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Costituzione, art. 3 — Interpretazione — Tutela giurisdizionale — Differenziazione con riferimento ai rapporti da regolare (in particolare tra Stato creditore e contribuente) — Fattispecie — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44 (ed altre norme) — Condiziona la procedibilità dei ricorsi ad adempimenti richiesti esclusivamente ai contribuenti e non anche agli uffici fiscali — Giustificazione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Contenzioso tributario — Riforma tributaria — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 — Ricorsi proposti prima o dopo la entrata in vigore della riforma tributaria — Norme di diritto transitorio (artt. 43 e 44, quarto e quinto comma) — Non è violato il principio di eguaglianza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Contenzioso tributario — Riforma tributaria — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44 — Assunto eccesso dai limiti della delega conferita con legge 9 ottobre 1971, n. 825 — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Contenzioso tributario — Riforma tributaria — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 31, primo comma — Proroga dei termini dei processi pendenti accordata agli eredi del contribuente — Omissione di analoga previsione per il caso di perdita della capacità — Violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

N. 62 — Sentenza 13 aprile 1977 Pag. 387

Assistenza e previdenza forense — Trattamento pensionistico — Legge 22 luglio 1975, n. 319, e tabelle allegate A, B, C, E, F — Unicità di trattamento pensionistico nonostante la diversità quantitativa delle prestazioni contributive — Assunta violazione degli artt. 3, 4, 36, 38 e 53 della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Imposte e tasse — Capacità contributiva — Ambito di applicabilità del principio — Non si riferisce anche ai tributi in senso lato giudiziari (per la divisibilità del servizio giudiziario).

Imposte e tasse — Costituzione, art. 53 — Interpretazione — Capacità contributiva — Nozione.

Imposte e tasse — Capacità contributiva — Entità e proporzionalità di un tributo — Insindacabilità da parte della Corte costituzionale, salvi i casi di assoluta arbitrarietà o irrazionalità.

Assistenza e previdenza forense — Trattamento pensionistico — Legge 22 luglio 1975, n. 319, artt. 4 e 9 — Pensioni di anzianità degli ultrasessantenni e di invalidità — Decurtazione se sia conservata l'iscrizione agli albi — Parità di trattamento di situazioni diseguali — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 444 — Competenza funzionale e territoriale del pretore quale giudice del lavoro — Mancanza di una espressa o implicita motivazione della questione — Inammissibilità.

N. 63 — Sentenza 13 aprile 1977 » 409

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 44, terzo comma — Commissioni tributarie — Mancata istanza di trattazione del processo — Ordinanza di estinzione — Non impugnabilità — Asserita lesione del diritto di difesa — Rilevanza della questione — Ammissibilità.

Diritto di difesa — Ipotesi di riforma di un ordinamento processuale — Giudizi pendenti — Prosecuzione condizionata dal legislatore ad adempimenti introdotti con norme

- N. 57 — Ordinanza 24 marzo 1977 Pag. 367
- Caccia — Licenza di caccia — Validità subordinata al pagamento della tassa — R.D. 5 giugno 1939, n. 1016, art. 8 — Sanzioni penali — Assunta violazione dell'art. 3 della Costituzione — Questione già decisa — Manifesta infondatezza.
- N. 58 — Ordinanza 24 marzo 1977 » 371
- Reati e pene — Incendio di cosa altrui — Cod. pen., artt. 423, primo comma, e 449, primo comma (nella parte in cui non subordinano la punibilità all'insorgenza di pericolo per l'incolumità pubblica) — Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Questione già decisa — Manifesta infondatezza.
- N. 59 — Ordinanza 24 marzo 1977 » 375
- Stupefacenti — Legge 22 ottobre 1954, n. 1041, art. 6, quarto comma — Non punisce anche la mera detenzione di modiche quantità di stupefacenti per uso personale — *Jus superveniens*: legge 22 dicembre 1975, n. 685 — Necessità di nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.
- N. 60 — Ordinanza 24 marzo 1977 » 379
- Paternità — Dichiarazione — Termini — Legge 23 novembre 1971, n. 1047, art. 1, primo e secondo comma — Assunta violazione di precetti costituzionali e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo — *Jus superveniens*: legge 19 maggio 1975, n. 151 (riforma del diritto di famiglia) — Necessità di una nuova valutazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.
- N. 61 — Ordinanza 24 marzo 1977 » 383
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione siciliana — Legge regionale 26 febbraio 1976, artt. 1 e 12 — Collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi — Assunta violazione degli artt. 17, lett. *f*, dello Statuto speciale e 51 della Costituzione — Rinunzia dello Stato al ricorso — Accettazione della controparte — Estinzione del giudizio.

N. 54 — Sentenza 24 marzo 1977 Pag. 353

Professioni civili — Avvocato e procuratore — R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 5 e 6 (convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) — Limitazione territoriale dell'attività professionale dei procuratori legali — Non impedisce l'esercizio del diritto di difesa, né viola gli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa — Costituzione, art. 24 — Interpretazione — Garanzia costituzionale — Non ricomprende anche la facoltà di scegliere, senza alcuna limitazione, il proprio difensore — Limite territoriale alla competenza dei procuratori legali — Assicurano una più razionale disciplina dell'esercizio del diritto.

Lavoro — Diritto al lavoro — Costituzione, art. 4 — Interpretazione — E' consentito al legislatore di regolarne l'esercizio nell'interesse generale.

Libertà d'iniziativa economica privata — Costituzione, articolo 41 — Interpretazione — Si riferisce ad attività imprenditoriali — Limitata applicabilità all'esercizio di professioni intellettuali (solo se organizzate in forma di impresa).

N. 55 — Sentenza 24 marzo 1977 » 359

Reati e pene — Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale — D.L. 11 aprile 1974, n. 99, artt. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 — Applicabilità al processo *a quo* per effetto della conversione con legge 7 giugno 1974, n. 220, e per il principio della successione delle leggi penali nel tempo — Irrilevanza della questione proposta nei confronti del decreto-legge — Inammissibilità.

N. 56 — Ordinanza 24 marzo 1977 » 363

Pesca — Permesso di pesca — Legge 14 luglio 1965, n. 963, art. 26, lett. *c* e *d* — Sospensione della sua validità — Pena accessoria — Assunta violazione degli artt. 4, 27 e 35 della Costituzione — Questione già decisa — Manifesta infondatezza.

- N. 50 — Ordinanza 24 marzo 1977 Pag. 333
- Conflitto di attribuzione tra Stato e Provincia — Provincia di Bolzano — Provvedimenti della Giunta provinciale e del presidente di essa (in materia di sovrapprezzo termico) — Istanza della Presidenza del Consiglio dei ministri di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati — Sussistenza di gravi ragioni — Accoglimento.
- N. 51 — Sentenza 24 marzo 1977 » 339
- Lavoro — Rapporto di lavoro — Diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge o da contratto — Cod. civ., art. 2113 (modificato dall'art. 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533) — Facoltà di impugnare, a pena di decadenza, rinunzie e transazioni aventi ad oggetto quei diritti — Assunta brevità del termine e disparità di trattamento tra l'asserito regime di annullabilità ed ipotesi di nullità di altre transazioni — Fattispecie — Difetto di rilevanza della questione nel giudizio *a quo* — Inammissibilità.
- N. 52 — Sentenza 24 marzo 1977 » 345
- Ordinamento giudiziario — Supplenze — R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 97 e 105 — Supplenza delle sezioni del tribunale — Relativo potere del presidente — Presupposti e categorie di possibili supplenti — Non è violato il principio della precostituzione del giudice per legge — Esclusione di illegittimità costituzionale.
- Giudice naturale — Costituzione, art. 25 — Interpretazione — Vieta che la costituzione degli organi giudicanti abbia luogo in vista del singolo processo — Non impedisce un sistema, preventivo e generale, di sostituzioni di giudici.
- N. 53 — Sentenza 24 marzo 1977 » 349
- Diritto di difesa — Patrocinio nelle preture dei comuni che non sono sede di tribunale o capoluogo di provincia — Legge 7 luglio 1901, n. 283, artt. 6, 7, 8 e 9; R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459, e legge 28 giugno 1928, n. 1415 — Assunta violazione degli artt. 33, quinto comma, e 24, secondo comma, della Costituzione — Manifesta irrilevanza della questione nel giudizio *a quo* — Inammissibilità.

ni di polizia giudiziaria eventualmente avviate a seguito di denuncia anonima — Si collocano al di fuori dell'ambito tutelato dall'art. 25 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 30 — Sentenza 4 gennaio 1977 Pag. 183

Agricoltura — Contratti agrari — Proroga — Esclusione nel caso di assunzione diretta, da parte del proprietario concedente, della coltivazione del fondo — Mancata previsione di indennizzo a favore dell'affittuario nei cui confronti sia pronunciata la cessazione del rapporto — Denunciata disparità di trattamento rispetto al caso di esclusione della proroga per progettati lavori di trasformazione del fondo da parte del concedente — D.L.C.P.S. 1° aprile 1947, n. 273, art. 1, lett. a — Asserito contrasto con gli artt. 44 e 3 della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Agricoltura — Contratti agrari — Proroga — Esclusione — Mancata previsione di indennizzo — Giustificazione — Contrapposizione di interessi omogenei, del proprietario coltivatore e dell'affittuario, attinenti all'esplicazione di una attività lavorativa.

N. 31 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 189

Lavoro — Infortuni — D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 111 e 112 — Diritto alle prestazioni dovute dall'INAIL — Termine di prescrizione — Diversità rispetto a quello stabilito in caso di prestazioni dovute dall'INPS (*ex* legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 58) — Assunta violazione del principio di eguaglianza — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Prescrizione — Termini — Congruità in generale — Diritto al risarcimento del danno da infortunio — Prescrizione triennale — Esigenze differenziate rispetto a quelle poste a base del diritto alle prestazioni previdenziali.

Lavoro — Infortuni — D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 111 e 112 — Diritto alle prestazioni dovute dall'INAIL — Termine di prescrizione — Brevità — Non configura lesione del diritto di difesa — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 32 — Sentenza 4 gennaio 1977 Pag. 195

Lavoro — Infortuni — D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112 — Rendita di inabilità — Azione giudiziaria — Termine di prescrizione — Assunto contrasto con l'art. 38, primo e secondo comma, della Costituzione — Difetto di rilevanza della questione — Inammissibilità.

Lavoro — Infortuni — D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 83, settimo e ottavo comma — Rendita di inabilità — Termini per il suo conseguimento — Assunto contrasto con l'art. 38, primo e secondo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Legge — Discrezionalità legislativa — Insindacabilità.

N. 33 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 199

Lavoro — Infortuni — D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, in relazione all'art. 111 — Rendita per inabilità — Azione giudiziaria diretta a conseguirla — Prescrizione — Assunto contrasto con l'art. 38, primo e secondo comma, della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Assistenza e previdenza — Diritto costituzionalmente garantito — Art. 38 della Costituzione — Interpretazione.

Lavoro — Infortuni — D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112 — Rendita per inabilità — Azione giudiziaria diretta a conseguirla — Prescrizione — Opera anche nei confronti dei diritti costituzionalmente garantiti.

N. 34 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 205

Reati e pene — Concorso formale di reati — Cod. pen., art. 81, primo e secondo comma (modificato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220) — Criterio di determinazione della pena — Interpretazione del giudice *a quo* diversa da quella convalidata dalla Cassazione e condivisa dalla Corte — Inapplicabilità quando i reati concorrenti sono puniti con pene eterogenee — Non sono violati gli artt. 3, 13 e 25, secondo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale (nei sensi di cui in motivazione).

comma (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) — Assunta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — Difetto di motivazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 25 — Ordinanza 4 gennaio 1977 Pag. 145

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Cod. proc. civ., artt. 416, terzo comma, 423, secondo e terzo comma, e 429, primo, secondo e terzo comma (modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro) — Difetto di motivazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

N. 26 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 147

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legge 7 marzo 1938, n. 141, art. 78, ultimo comma (in materia di credito e risparmio) — Difetto di rilevanza della questione — Inammissibilità.

Procedura concorsuale — Imprese che esercitano il credito — Liquidazione coatta amministrativa — R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 209, ultimo comma, e legge 7 marzo 1938, n. 141, art. 78, secondo comma — Crediti privilegiati e crediti chirografari — Disparità di trattamento — Razionale giustificazione — Asserita violazione del diritto di difesa nell'accertamento dei crediti chirografari — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 27 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 159

Regione siciliana — Demanio idrico — Legge regionale 13 marzo 1975 — Provvedimenti in favore degli utenti delle acque dei canali di derivazione — Estinzione dei debiti per canoni relativi alle utenze, dovuti sino al 31 dicembre 1946 e non ancora corrisposti — Non invade la sfera dei poteri dello Stato (art. 32 Stat. sic. e D.P.R. 1° dicembre 1961, n. 1825) — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 28 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 167

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Processo penale — Parte civile — Poteri — Cod. proc. pen., artt. 93, secondo comma, e 468, primo comma —

INDICE SOMMARIO

N.	1 — Sentenza 4 gennaio 1977	Pag. 7
----	---------------------------------------	--------

Matrimonio — Matrimonio concordatario — Validità — Legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 17 (applicazione del Concordato tra Italia e Santa Sede) — Rinunzia alla giurisdizione in materia — Sostanziale corrispondenza della disposizione impugnata con l'art. 34 del Concordato (*in parte qua*) — L'eventuale illegittimità della prima non toglierebbe vigore al secondo — Difetto di rilevanza della questione — Inammissibilità.

Matrimonio — Matrimonio concordatario — Legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 17 (applicazione del Concordato tra Italia e Santa Sede) — Impone di rendere esecutive anche pronunzie di nullità per cause (come la riserva mentale) non previste dalla legge italiana — Non costituisce autonoma questione nell'ordinanza di rimessione — Difetto di rilevanza nel giudizio *a quo* — Inammissibilità.

Concordato tra Stato e Chiesa cattolica — Sue norme — Estraneità all'ordinamento statale in quanto norme pattizie — Immissione, invece, nell'ordinamento a seguito dell'ordine di esecuzione contenuto nell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810.

Legge — Contenuto normativo — Corrispondenza con quello di atto avente posizione e grado diverso — Fattispecie — Legge ordinaria n. 810 del 1929 e Concordato tra Stato e Chiesa — Copertura costituzionale di questo — Conformità della legge a precetti della Costituzione e dello stesso Concordato.

N.	2 — Ordinanza 4 gennaio 1977	» 19
----	--	------

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Legge 27 maggio 1929, n. 810, art. 1; legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 17 — Esecuzione dell'art. 34 del Concordato tra Stato e Chiesa —

- N. 35 — Ordinanza 4 gennaio 1977 Pag. 215

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Ordinanza del giudice *a quo* — Cod. penale, art. 81 (modificato dal D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito in legge 7 giugno 1974, n. 220) — Assunta disparità tra diverse ipotesi di reato continuato — Insufficiente motivazione della rilevanza — Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

- N. 36 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 219

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale — Regione siciliana — Igiene e sanità — Potestà legislativa concorrente — Legge regionale 7 agosto 1975 (Proroga degli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico) — Principio fondamentale desumibile dall'art. 3, quarto comma, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 — Sua asserita violazione e conseguente contrasto con lo Statuto regionale, art. 17, lett. c — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Regione siciliana — Igiene e sanità — Legge regionale 7 agosto 1975 — Stato giuridico del personale ospedaliero — Attiene all'assistenza sanitaria — Esercizio di potestà legislativa concorrente (*ex art. 17, lett. c, Statuto siciliano*) — Limiti desumibili dalla legislazione statale (D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130) — Interpretazione — Assunzione del personale ospedaliero mediante pubblici concorsi — Ammissibilità, in attesa del loro espletamento, di incarichi temporanei a durata predeterminata — Compatibilità con tale principio della legge siciliana.

- N. 37 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 227

Assistenza e previdenza — Pensioni — Pensioni liquidate, col sistema contributivo, in epoca successiva al 1° gennaio 1969 — Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 9 — Non estende ad esse l'aumento del dieci per cento — Violazione dell'art. 3 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

- N. 38 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 233

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni — Regione Lombardia — Deliberazione della Giunta regionale che riconosce una fondazione privata — Provvedimento di an-

WIT LIBRERIA
2
88

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME XLIX

1977

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

nullamento adottato dalla Commissione di controllo — Attribuzione della materia all'ambito del diritto privato — Competenza sia legislativa che amministrativa dello Stato (salva espressa attribuzione di competenza alla Regione).

Persone giuridiche private — Fondazioni — Loro stato e capacità — Attengono al diritto privato — Competenza legislativa dello Stato.

N. 39 — Sentenza 4 gennaio 1977 Pag. 239

Salute — Manicomi — Legge 14 febbraio 1904, n. 36, artt. 1 e 2 — Procedimento per l'internamento di alienati mentali — Assunta violazione dell'art. 32 della Costituzione — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Legge — Auspicio al legislatore — Opportunità di un ammodernamento della legislazione vigente in materia di assistenza psichiatrica.

Diritto di difesa — Legge 14 febbraio 1904, n. 36, art. 2 — Ricovero provvisorio in ospedali psichiatrici autorizzato dal pretore — Assunta violazione dell'art. 24 della Costituzione — Questione già decisa — Manifesta infondatezza.

N. 40 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 243

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni — Regione Umbria — Legge regionale 26 marzo 1975, n. 22 (cooperative di produzione e lavoro e di trasporto) — Riapprovazione con modifiche (sul sistema di copertura della spesa) a seguito di rinvio governativo — Promulgazione prima del decorso di trenta giorni per un eventuale ulteriore rinvio — Incompetenza del Presidente della Regione — Annulamento dell'atto lesivo.

Legge regionale — Promulgazione — Natura — Irrilevanza ai fini dell'ammissibilità di conflitti tra Stato e Regione.

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni — Atti idonei a determinarlo — Esemplificazione — Idoneità anche dell'atto promulgativo di legge regionale.

Legge regionale — Motivi di rinvio — Necessaria corrispondenza con i motivi dell'eventuale successivo ricorso.

Legge regionale — Rinvio da parte del Governo — Riapprovazione a maggioranza assoluta — Condizioni perché sia considerata legge « nuova ».

N. 41 — Sentenza 4 gennaio 1977 Pag. 253

Impiego pubblico — Trattamento economico — Incarichi di insegnamento universitario — D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 25, commi secondo e terzo — Disciplina del cumulo degli stipendi — Questione già decisa — Manifesta infondatezza.

Impiego pubblico — Incarichi di insegnamento universitario — Legge 24 febbraio 1967, n. 62, art. 11, primo comma — Numero massimo degli incarichi retribuiti conferibili — Presuppone ed autorizza insegnamenti universitari senza retribuzione — Assunta violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione — Insussistenza — Giustificazione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Impiego pubblico — Trattamento economico — Incarichi di insegnamento universitario — D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749, art. 25, primo comma — Progressione economica per i professori incaricati — Non determina una ingiustificata diversificazione della retribuzione di prestazioni identiche — Non sono violati gli artt. 3 e 36 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Impiego pubblico — Trattamento economico — Incarichi di insegnamento universitario — D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079, art. 20 — Riguarda la determinazione della retribuzione, non già la sua percentuale di riduzione in caso di cumulo — Non sono violati gli artt. 3 e 36 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 42 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 263

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Costituzione in giudizio — Limitazione alle parti del giudizio *a quo*.

Stampa — Reati commessi a mezzo stampa — Legge 8 febbraio 1948, n. 47, artt. 1, 8, 9, 12, 13 e 21 e Cod. pen., art. 57 — Non applicabilità ai reati commessi a mezzo radio-diffusione, sottoposti al regime comune (art. 595 Cod. pen.) — Assunta lesione del principio di eguaglianza — Difetto di rilevanza — Inammissibilità della questione.

Legge — Legge penale — Lacune — Integrazione — Auspicio al legislatore.

Legge — Legge penale — Sottrazione di fattispecie alla disciplina comune e sottoposizione a disciplina speciale più grave — Riserva di legge *ex* art. 25 della Costituzione — Impossibilità di sentenze additive della Corte.

N. 43 — Sentenza 4 gennaio 1977	Pag. 271
---	----------

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale — Legittimazione a proporlo — Questione sollevata dal giudice *a quo* dopo che è stato proposto ricorso per regolamento di giurisdizione — Inammissibilità — Fattispecie — Controversie individuali di lavoro — Cod. proc. civ., art. 409, n. 5 (nella parte in cui riserva al giudice amministrativo le controversie dei dipendenti degli enti pubblici non economici e dello Stato).

Lavoro — Controversie individuali — Dipendenti di enti pubblici che svolgono « prevalentemente » attività economica — Cod. proc. civ., art. 409, n. 4 — Attribuisce all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle relative controversie — Assunta violazione degli artt. 3, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione (sotto il profilo della mancata determinazione di presupposti oggettivi e stabili della giurisdizione) — Insussistenza — Esclusione di illegittimità *in parte qua*.

Enti pubblici — Enti economici o svolgenti prevalentemente attività economica — Natura — Costituisce criterio oggettivo al fine di determinare la giurisdizione per le relative controversie.

Lavoro — Controversie individuali — Dipendenti di enti pubblici che svolgono « prevalentemente » attività economica — Cod. proc. civ., art. 409, n. 5, ultimo inciso — Dipendenti degli enti pubblici non economici e dello Stato — E' riservata al giudice amministrativo (e non al giudice del lavoro) la cognizione di determinate categorie di controversie — Non sussiste violazione degli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 25, primo comma, 35, primo comma, e 102 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Impiego pubblico e privato — Tendenza ad una unica ed omogenea disciplina — Ineliminabile varietà delle prestazioni — Giustifica settoriali o puntuali differenze giuridiche.

Giurisdizione — Costituzione, art. 102 — Non impone che la funzione sia esercitata *in toto* da magistrati ordinari — Interpretazione in collegamento con gli artt. 103 e 125, secondo comma.

Lavoro — Controversie individuali — Dipendenti di enti pubblici non economici — Cod. proc. civ., art. 429, terzo comma — Applicazione ai soli rapporti elencati nell'art.

409 — Sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro — Diversa disciplina dei crediti di lavoro — Assunta disparità di trattamento nei confronti di altre categorie di lavoratori subordinati — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 44 — Sentenza 4 gennaio 1977 Pag. 295

Elezioni — Comuni — Organi delle amministrazioni comunali — D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 6 — Elezione a sindaco — Preclusione per coloro che abbiano ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che siano titolari dell'ufficio di segretario comunale — Diritto di accesso alle cariche elettive (Costituzione, art. 51) — Assunta limitazione a vantaggio dell'interesse alla sede del pubblico impiegato — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Elezioni — Comuni — Organi delle amministrazioni comunali — D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 6 — Elezione a sindaco — Preclusione — Giustificazione — Prevalenza dei fini del buon andamento e della imparzialità della amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione).

Amministrazione pubblica — Costituzione, art. 97, primo comma — Buon andamento e imparzialità — Non valgono soltanto per la pubblica amministrazione in senso stretto.

Legge — Auspicio al legislatore — Esigenza di una soluzione legislativa più equilibrata — Necessaria considerazione anche della espressione della volontà popolare.

N. 45 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 299

Regione siciliana — Elezioni comunali — Cause di ineleggibilità — D.Pr.Reg.sic. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3 — Soggetti che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto venir meno questa situazione prima della convalida dell'elezione — Sono considerati ineleggibili — Violazione dell'art. 51 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Elezioni amministrative — Cause di ineleggibilità — D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 3 — Soggetti che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipen-

denti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto venir meno questa situazione prima della convalida dell'elezione — Sono considerati ineleggibili — Violazione dell'art. 51 della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Elezioni amministrative — Cause di ineleggibilità — D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 15, n. 6 — Soggetti che, avendo lite pendente con il Comune, abbiano rinunciato al giudizio prima della convalida delle elezioni — Sono considerati ineleggibili — Violazione degli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione — Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

Regione siciliana — Elezioni comunali — Cause di ineleggibilità — D.Pr.Reg.sic. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3 — Medici degli ospedali sovvenzionati dai Comuni — Sono considerati ineleggibili per potenziale contrasto con il Comune — Non è violato l'art. 51 della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

N. 46 — Sentenza 4 gennaio 1977 Pag. 309

Sicurezza pubblica — R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 142 — Stranieri — Permesso di soggiorno temporaneo — Revoca o mancato rinnovo — Assunta discrezionalità dell'autorità di p.s. e conseguente violazione del principio di eguaglianza e della riserva di legge (*ex* art. 10 della Costituzione) — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge — Costituzione, art. 3 — Interpretazione — Applicabilità anche allo straniero.

Sicurezza pubblica — Stranieri — Permanenza nella Repubblica — Nulla osta — Poteri dell'autorità di p.s. — Fondamento nelle norme regolamentari (R.D. 6 maggio 1940, n. 635, artt. 261 e 262) — Loro sottrazione al sindacato di legittimità costituzionale.

Legge — Auspicio al legislatore — Necessità di un riordinamento della materia in compiute e organiche norme.

N. 47 — Sentenza 4 gennaio 1977 » 315

Circolazione stradale — D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 91, sesto e settimo comma — Sospensione della patente — Assunta disparità di trattamento tra chi, guidando in modo

Assunta violazione del principio del contraddittorio *ex* art. 24, secondo comma, della Costituzione — Questione già decisa — Manifesta infondatezza.

Processo penale — Giudizio pretorile — Parte civile — Poteri — Cod. proc. pen., art. 415, secondo comma — Presentazione dei testimoni delle parti private — Modalità — Non sono violati il principio di eguaglianza, né il diritto di difesa — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Diritto di difesa — Modalità di esercizio — Adeguamento alle speciali caratteristiche del singolo procedimento — Salvezza dello scopo e della funzione della difesa.

N. 29 — Sentenza 4 gennaio 1977 Pag. 175

Processo penale — Atti processuali — Eliminazione degli scritti anonimi — Cod. proc. pen., artt. 8 e 141 — Non estendono il divieto anche alla loro utilizzazione per l'esercizio dell'azione penale e consentono, quindi, la indiretta utilizzabilità delle denunce — Assunta violazione dell'art. 2 della Costituzione (sotto il profilo che concreterebbe una « grossa eccezione al dovere di solidarietà civica ») — Insussistenza — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Doveri di solidarietà — Costituzione, art. 2 — Interpretazione — Loro adempimento — Modi e limiti — Competenza del legislatore a determinarli — Fattispecie — Denuncia dei reati di cui si venga a conoscenza — Allo stato della legislazione, costituisce facoltà, non obbligo (tranne alcuni casi) per il cittadino.

Processo penale — Atti processuali — Eliminazione degli scritti anonimi — Cod. proc. pen., artt. 8 e 141 — Assunta disparità tra l'ignoto accusatore e l'accusato — Insussistenza — Inidoneità della delazione anonima a provocare l'apertura di un procedimento — Mancanza dei presupposti per il sorgere del diritto di difesa — Non sono violati gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione — Esclusione di illegittimità costituzionale.

Giudice naturale — Costituzione, art. 25 — Interpretazione — Esigenza di un giudice precostituito per legge — Non è compreso nella nozione il pubblico ministero.

Processo penale — Atti processuali — Eliminazione degli scritti anonimi — Cod. proc. pen., artt. 8 e 141 — Assunta violazione del principio del giudice naturale nell'ipotesi di reati di competenza del pretore — Insussistenza — Indagi-